

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 962)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampato n. 81)*

**d'iniziativa dei deputati GRAMEGNA, LENOCI, MARTELLI, GIANNINI, PICCONE, DI  
VAGNO, FINELLI, SEGRE, PELLICANI Michele e CIRILLO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1973*

**Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra  
alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni  
avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le

restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.